



PROVINCIA  
DI BRESCIA

SETTORE AMBIENTE,  
UFFICIO RIFIUTI

Via Milano, 13  
25126 Brescia

Telefono  
030/37.49.566  
Fax  
030/37.48.482

Pratica AUA n.  
Fascicolo rifiuti n. 2302

Brescia, **9 MAR. 2015**

Al SUAP del comune  
di Sarezzo  
tramite PEC

e p.c. Alla ditta  
Eurobeton srl  
Via Antonimi, 167/C – Sarezzo  
Pec: eurobetonsrl1@legalmail.it

P.G. n. \_\_\_\_\_ SG  
CL091106

OGGETTO: Trasmissione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi gestita dalla ditta **EUROBETON SRL** presso l'insediamento in comune di **SAREZZO V. ANTONINI 167/C**.

Si trasmette, ai fini del rilascio al richiedente, secondo quanto previsto dall'art. 4 del d.P.R. 59/2013, l'A.U.A. n. 1582 del 05-03-15

E' necessario che codesto SUAP provveda a dare comunicazione alla scrivente della data del rilascio.

Inoltre, in applicazione di quanto disposto dalla d.g.p. n.- 50 del 24.02.2004, la Ditta dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP**, una garanzia finanziaria a favore della **Provincia di Brescia**, secondo le modalità previste dalla D.G.P. n. 50 R.V. del 24/02/2004 che si allega in copia.

La garanzia, per la cui decorrenza si assume la data di rilascio dell'AUA, dovrà essere dell'importo di **Euro 6.181,70 (Euro seimalacentottantuno/70)** e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia, così come disposto al punto 15) del provvedimento provinciale n. 1582 del 05-03-15.

L'originale della garanzia finanziaria deve essere trasmessa alla provincia di Brescia e si sottolinea inoltre che l'attività di recupero rifiuti assentita con l'AUA potrà essere avviata solo a seguito dell'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di questa Provincia.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi allo scrivente Settore, Via Milano n. 13, Brescia - Tel. 030.3749566 (Stefania Gaibotti)

E' fatta salva la normativa in materia di imposta di bollo.

Distinti saluti

Il Funzionario  
(Loredana Massi)

IN  
TE  
S  
E  
R  
I  
E



Atto Dirigenziale n° 1582/2015

SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE  
Proposta n° 512/2015

**OGGETTO: RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SVOLTA IN COMUNE DI SAREZZO, VIA ANTONINI 167/C - DALLA DITTA EUROBETON SRL, AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAREZZO, VIA ANTONINI 167/C.**

IL DIRETTORE  
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

**Richiamati:**

- il decreto del Presidente della Provincia n. 111 del 02/12/2014 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di dirigente del Settore Ambiente – Protezione Civile dal 02/12/2014 e fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, che all'articolo 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

**Visti:**

- il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

**Visti i seguenti atti in materia di gestione rifiuti:**

- decreto del direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 7 gennaio 1998, recante direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni, relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche e integrazioni, recante “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- deliberazione della giunta provinciale 30 aprile 2004, n.157, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione della giunta regionale 19 novembre 2004, n. 7/19461, recante “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti e

all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle deliberazioni di Giunta Regionale nn. 4574/99, 48055/00 e 5964/01";

- decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte quarta "Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- deliberazione della giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo denominato Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.So.);
- deliberazione della giunta provinciale n. 92 del 08/03/2010, relativa alla determinazione degli importi degli oneri istruttori relativi agli impianti di gestione dei rifiuti, alla voce "comunicazione ai sensi degli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni";
- deliberazione della giunta regionale 20 ottobre 2010, n. 661, recante approvazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - PPGR;

**Visti** i seguenti atti in materia di emissioni in atmosfera:

- decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- legge regionale n. 24 del 11/12/2006, i cui articoli 8.2 e 30.6 e 7 conferiscono alle Province, a far data dal 01/01/2007, la funzione di autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 26/2003, ferme le competenze regionali in relazione alle domande presentate entro il 31/12/2006;
- circolare T1.2006.0017926 in data 06/06/2006 della Regione Lombardia, relativa all'applicazione del decreto legislativo 152/2006, in particolare laddove si prevede che la documentazione tecnica di riferimento è quella esistente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;
- circolare della Regione Lombardia 1/amb/2007 in materia di modifiche impiantistiche;
- deliberazioni di Giunta Regionale n. 7/11667 del 20/12/2002 allegati 4, 5, 6, 7 e 8, n. 7/16103 del 23/01/2004, n. 8/196 del 22/06/2005 allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; decreto del dirigente di struttura della Regione Lombardia n. 8213 del 06/08/2009 allegato A, relativo ai 36 allegati tecnici all'autorizzazione generale per attività in deroga secondo l'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, che costituiscono il riferimento tecnico per le rispettive tipologie di attività produttive;
- allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 16103 del 23/01/2004 per Settore trasformazione materie plastiche e gomma;
- atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009, recante l'autorizzazione generale per impianti ed attività 'in deroga' ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni per attività industriali/artigianali, e successive modifiche ed integrazioni (atto dirigenziale n. 2833 del 08/09/2009, recante integrazione con l'allegato tecnico n. 36 Elettroerosione; atto dirigenziale n. 573 del 25/02/2011, recante modifica dell'allegato tecnico n. 30 Saldatura di oggetti e superfici metalliche; atto dirigenziale n. 448 del 14/02/2012, recante sostituzione dell'allegato tecnico n. 32 - Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche; atto dirigenziale n. 3089 del 05/09/2012, recante integrazione con gli allegati tecnici n. 37 per impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW e n. 38 per gruppi elettrogeni e motori di emergenza;
- deliberazione della giunta regionale n. 9201 del 30/03/2009, recante "Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (decreto legislativo n. 152/2006). Modalità per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle Province Lombarde. Revoca della deliberazione della giunta regionale n. 21204/2005";

**Premesso** che questa Provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto Presidente della Repubblica n. 59/2013, è autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), quale provvedimento rilasciato dallo sportello unico per

le attività produttive (SUAP) che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto;

**Vista** la domanda pervenuta a questa Provincia tramite il SUAP del Comune di SAREZZO, registrata al protocollo generale di questa Provincia (P.G.) con n. 31411 in data 10.03.2014, con la quale il Sig. Comunardi Davide, nella sua qualità di rappresentante dell'impresa della ditta **EUROBETON SRL**, avente sede legale in comune di SAREZZO, VIA ANTONINI 167/C, ha chiesto l'autorizzazione unica ambientale (AUA) per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'insediamento sito in comune di **SAREZZO (BS), VIA ANTONINI 167/C**, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006;

**Verificato** che lo stabilimento in questione, da quanto si desume dalla domanda e dalle risultanze del procedimento, è nuovo;

**Preso atto** che relativamente a detta domanda la Provincia ha provveduto ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, con nota P.G. n. 44138 del 03/04/2014, evidenziando altresì gli elementi mancanti e dando un termine per l'invio degli stessi;

**Dato atto** che con note P.G. n. 82945 del 02.07.2014 e P.G. n. 108247 del 08.09.2014, indirizzate al SUAP, questa Provincia, avendo riscontrato la necessità di integrazione della documentazione presentata a corredo della domanda di AUA, ha precisato gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni;

**Preso atto** che la documentazione integrativa richiesta è pervenuta a questa Provincia con nota del SUAP registrata al P.G. n. 75355 del 16.06.2014, con note della ditta registrate ai P.G. n. 73566 del 11.06.2014, P.G. n. 78272 del 20.06.2014, P.G. n. 78272 del 20.06.2014, P.G. n. 100269 del 12.08.2014 e con nota della Provincia di Brescia ufficio Vincoli P.G. n. 152143 del 12.12.2014;

**Rilevato che:**

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 28, Mapp. n. 97/P-100/p-333/p censuario di SAREZZO (BS) e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di SAREZZO del 06.06.2014), ha la seguente destinazione urbanistica: "parte zona D2 attività produttive esistenti consolidate e parte zona D5 aree riparali di interesse ad usi produttivi del vigente P.G.T.");
- il sito in argomento non è soggetto ai criteri localizzativi di cui all'articolo 10 del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R) approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. X/1990 del 20.06.2014, in quanto svolge esclusivamente l'attività di messa in riserva di rifiuti;

**Visto** l'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 7331 del 05.12.2014, avente ad oggetto: "Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e del D.P.R. n. 139/2010, per il deposito rifiuti in cumuli su parte di piazzale di pertinenza ad impianto di betonaggio, in via Antonimi 167/c nel comune di Sarezzo";

**Rilevato** che, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, del decreto Presidente della Repubblica n. 59/2013, è risultato necessario, per il richiedente, acquisire esclusivamente l'AUA ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi ambientali di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 59/2013, in particolare per l'acquisizione dei seguenti titoli:

1. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006;
2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e che questa Provincia ha provveduto all'istruttoria con convocazione di conferenza di servizi;

**Dato atto** che questa Provincia, nella sua qualità di autorità competente, ha promosso il coordinamento dei soggetti competenti, come previsto dall'articolo 4, comma 6, del d.P.R. n. 59/2013;

**Dato atto** che questa Provincia ha provveduto a convocare la Conferenza di Servizi di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 per il giorno 01/04/2015 con nota P.G. 52230 del 23/04/2014, per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

**Visti:**

- le risultanze della Conferenza di Servizi svoltasi in data 14/05/2014;
- il parere favorevole del Comune di Sarezzo del 16/06/2014 (P.G. n. 76014 del 16/06/2014) per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- il parere favorevole di ARPA n. 67311 del 20/05/2014 (P.G. n. 64067 del 20/05/2014), relativo al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

**DETERMINATO**, secondo gli importi della deliberazione di Giunta Regionale 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **6.181,70 (euro seimilacentottantuno/70)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a messa in riserva di 350 mc di rifiuti speciali non pericolosi;

**Ritenuto:**

- che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata entro 90 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- che la garanzia finanziaria debba avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia od altra Autorità competente;

**Dato atto** che la presente AUA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc. eventualmente necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;

**Dato atto** che, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

**Dato atto** che:

- ai sensi dell'articolo 216, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, la Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni stabilite dalla normativa in relazione alla gestione dei rifiuti in regime semplificato, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione;
- in caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite in materia di emissioni in atmosfera, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste e delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, la Provincia esercita i poteri di ordinanza di cui all'articolo 278, comma 1 del decreto legislativo 152/2006;

**Verificato** che la ditta richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini dell'adozione del presente atto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica n. 59/2013;

**Visti:**

- la conforme proposta di provvedimento del responsabile del procedimento (in atti), e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa da parte dell'Ufficio Rifiuti e dell'Ufficio Aria Rumore e Sportello IPPC con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in atti);

**Vista** la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e ritenuto di poter adottare il presente atto;

**DISPONE**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ad ogni effetto,

1. di adottare l'autorizzazione unica ambientale (di seguito AUA) richiesta dalla ditta **EUROBETON SRL** (C.F. 01959810985), per l'esercizio dell'impianto ubicato in comune di SAREZZO (BS), VIA ANTONINI 167/C, con l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni previste dal presente atto, dagli allegati "Sezione recupero rifiuti", "Sezione emissioni in atmosfera" che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dal decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e relativi allegati, dal D.M. 05.02.1998 e successive modifiche e integrazioni, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali, presenti e future;
2. di dare atto che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA - Emissioni in atmosfera", parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, in particolare la comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA - Recupero rifiuti", parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto Presidente della Repubblica n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP;
4. di dare atto che ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;
5. di prescrivere che, entro 60 giorni dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, vengano trasmessi a questa Provincia, al Comune competente ed all'ARPA – Dipartimento di Brescia, i referti analitici relativi al ciclo di campionamento previsto dall'Allegato – Sezione Emissioni in atmosfera, stabilendo che, qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, la presente autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera della Giunta Regionale n. 3552 del 30/05/2012 e successive modifiche e integrazioni ) e la ditta dovrà:
  - comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo alla Provincia, al Comune ed all'Arpa;
  - comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
  - a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'Arpa ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli Enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento;
6. di dare atto che, in considerazione di quanto prevede l'articolo 8, comma 3, della legge regionale

- n. 24/2006, le prescrizioni tecniche relative alle emissioni in atmosfera possono essere modificate in termini di adeguamento all'evoluzione tecnologica di settore, anche prima della sua scadenza, in presenza di situazioni ambientali valutate come particolarmente critiche;
7. di dare atto che ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica n. 59/2013 l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale o la revisione delle sue prescrizioni anche prima della scadenza, quando tali prescrizioni impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore e quando nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano;
  8. di dare atto che le modifiche all'attività ed agli impianti, sia sostanziali sia non sostanziali, sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 6 del decreto Presidente della Repubblica n. 59/2013;
  9. di dare atto che il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale è disciplinato dall'articolo 5 del decreto Presidente della Repubblica n. 59/2013;
  10. di dare atto che il controllo in ordine al rispetto delle condizioni e prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera spetta all'ARPA - Dipartimento di Brescia, che è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni all'uopo necessarie;
  11. che ai fini del trasferimento dello stabilimento in altro luogo dovrà essere richiesta preventivamente apposita autorizzazione unica ambientale, secondo le norme vigenti;
  12. che ai fini del subentro di un diverso soggetto nella presente autorizzazione la ditta subentrante richieda, almeno 30 giorni prima della cessione, apposita domanda di volturazione;
  13. che la cessazione dell'attività, la modifica della ragione sociale, il trasferimento della sede legale dell'impresa, siano tempestivamente comunicati alla Provincia di Brescia;
  14. di dare atto che la ditta intestataria della presente AUA è iscritta nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata ai sensi degli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni con il n. R 1699 ;
  15. di fissare, secondo gli importi della deliberazione di Giunta Regionale 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € 6.181,70 (Euro seimilacentottantuno/70) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, stabilendo che tale garanzia finanziaria deve pervenire entro 90 giorni dal rilascio della presente, deve essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 del 24.02.2004 e deve avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
  16. di stabilire che la mancata prestazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla deliberazione della giunta provinciale n. 50 del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida;
  17. di prescrivere che l'attività di recupero dei rifiuti assentita con il presente atto potrà essere avviata solo a seguito dell'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di questa Provincia;
  18. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;
  19. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi costantemente copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale di cui uno in formato cartaceo.

Il presente atto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, ultima parte, del decreto Presidente della Repubblica n. 59/2013, viene trasmesso al SUAP competente ai fini del rilascio del titolo al richiedente nonché della sua comunicazione ai seguenti soggetti: Provincia di Brescia, Comune di Sarezzo (ufficio tecnico), ARPA Dipartimento di Brescia, ASL di Brescia.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 05-03-2015

**Allegato all'autorizzazione unica ambientale (AUA)**

**AUA – Sezione “RECUPERO RIFIUTI”**

**Tabella descrittiva - RIFIUTI**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>EUROBETON SRL</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	
		01959810985	
<b>SEDE LEGALE</b>	V. ANTONINI 167/C SAREZZO		
<b>SEDE INSEDIAMENTO</b>	<b>SAREZZO (BS) V. ANTONINI 167/C</b>	<b>FOGLIO N. 28</b>	
		<b>MAPP. N.</b>	97/P-100-333
<b>SUPERFICIE IMPEGNATA DALL'IMPIANTO RIFIUTI</b>	DISPONIBILE	~ m <sup>2</sup> 130	
	AREA SCOPERTA PAVIMENTATA	~ m <sup>2</sup> 130	
<b>ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO</b>	Parte Zona D2 attività produttive esistenti consolidate Parte zona D5 aree riparali di interesse ad usi produttivi del vigente P.G.T.	VIGENTE P.G.T.	
<b>LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	<b>COMINARDI DAVIDE</b> (CMNDVD69C27B157U) Nato il 27/03/1969 a BRESCIA (BS) Residente in V. CA' DE BOSIO, 58 - 25062 CONCESIO (BS)		
<b>RESPONSABILE TECNICO</b>	<b>COMINARDI DAVIDE</b> (CMNDVD69C27B157U) Nato il 27/03/1969 a BRESCIA (BS) Residente in V. CA' DE BOSIO, 58 - 25062 CONCESIO (BS)		

**1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.**

- 1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa 2.200 mq di cui 130 mq adibiti all'attività di messa in riserva; l'impianto è sito nel comune di SAREZZO (BS) V. ANTONINI 167/C è censito al NCTR del comune di Sarezzo al foglio n. 28 mappale 97/P-100/p-333/p; la ditta ha disponibilità dell'area;

1.2. la suddetta area ricade in zona “parte in Zona D2 attività produttive esistenti consolidate e parte in zona D5 aree riparali di interesse ad usi produttivi del vigente P.G.T. ” come risulta dal vigente P.G.T. del Comune di SAREZZO (BS);

1.3. l’elenco delle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati così come previste dal D.m. 05.02.1998 e s.m.i., il riepilogo delle operazioni effettuate e le relative quantità, sono riportati nella seguente tabella:

<b>07.01</b>		<b><i>rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto</i></b>						
<b>Codice CER</b>	<b>Desc. CER</b>	<b>Stoccaggio max istantaneo</b>		<b>Stoccaggio annuale</b>		<b>Recupero</b>	<b>Operazione di recupero</b>	
101311	<i>rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10</i>						R13	
170101	<i>cemento</i>							
170102	<i>mattoni</i>							
170103	<i>mattonelle e ceramiche</i>							
170107	<i>miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06</i>							
170802	<i>materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01</i>							
<b>totale</b>		<b>350 mc</b>	<b>600 t</b>	<b>8.200 mc</b>	<b>14.000 t</b>	<b>- -</b>		

## 2. Prescrizioni

- 2.1 la Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel D.M. 5.2.1998 così come modificato dal D.M. 186 del 05.04.2006 nonché nelle norme di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e dalle altre normative applicabili all’attività di gestione dei rifiuti autorizzata, presenti e future;
- 2.2 l’attività potrà essere condotta esclusivamente all’interno dell’area individuata nell’elaborato grafico allegato all’istanza di AUA, nonché con i sistemi e gli impianti indicati nella stessa;
- 2.3 fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) istituito con il D.M. 17.12.2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.4 le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.5 le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
  - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti e dovranno inoltre

essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;

- b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
  - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
  - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
  - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice CER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata all'AUA;
- 2.6 tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.7 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
- 2.8 dovrà essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;
- 2.9 la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando comunque quanto segue:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
  - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
  - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

### 2.13 Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, il recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento, motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la loro gestione;

- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

### 3. INDICAZIONI

- fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
- la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
- la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.;
- la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
- la Ditta è tenuta entro il 30 aprile di ogni anno, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n. 350; in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'attività e dell'iscrizione al registro;

*Il Responsabile del Procedimento: dott.ssa Loredana Massi*

*Il Tecnico Istruttore: stefania Gaibotti*

## **Allegato all'autorizzazione unica ambientale (AUA)**

### **AUA – Sezione “EMISSIONI IN ATMOSFERA”**

La presente autorizzazione unica ambientale (AUA) consente le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di:

- produzione di prodotti in calcestruzzo.  
svolte nel comune di SAREZZO (BS) VIA ANTONINI n. 167/C, alle condizioni e con le prescrizioni previste dal presente Allegato, dal dispositivo dell'atto dirigenziale di cui il presente Allegato fa parte integrante e sostanziale, dal decreto legislativo n. 152/2006 e relativi allegati, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali in materia di emissioni in atmosfera.

#### **Sommario:**

- 1. Sintesi dei dati identificativi.**
- 2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.**
- 3. Descrizione del processo produttivo.**
- 4. Allegato tecnico di riferimento e Ambito di applicazione.**
  - Tabella 1. Materie prime.**
  - Tabella 2. Fasi lavorative.**
  - Tabella 3. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.**
- 5. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.**
- 6. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.**
- 7. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.**
- 9. Emissioni rumorose.**
- 10. Sospensione dell'attività.**
- 11. Prescrizioni particolari.**

#### **1. Sintesi dei dati identificativi.**

Gestore	EUROBETON SRL
Sede legale	VIA ANTONINI 167/C - SAREZZO (BS)
Sede stabilimento	VIA ANTONINI 167/C - SAREZZO (BS)
P. IVA.	01959810985
Responsabile legale	Cominardi Davide
Responsabile tecnico	Cominardi Davide
Settore di appartenenza	Industria
Settore produttivo	Edilizia
Codice ISTAT	236300
Iscrizione CCIAA	n. 01959810985 del 19.11.1997
Attività specifica	- attività di fabbricazione di calcestruzzo per l'edilizia e vendita di materiali edili in genere;

Tutti i silos sono provvisti di filtro depolveratore di sfiato, un primo montato a servizio dei 2 silos collegati solidalmente in sommità (**EMISSIONE 1**) ed un secondo ubicato direttamente sul restante silo (**EMISSIONE 2**).

Il dosatore è chiuso e il materiale tramite condotta anch'essa chiusa è alimentato al punto di carico della betoniera ove le emissioni atmosferiche sono convogliate in uno specifico filtro depolveratore a calze installato a terra (**EMISSIONE 3**).

Il materiale captato viene riutilizzato nel ciclo produttivo avendo le stesse caratteristiche chimiche e granulometriche della materia prima in ingresso all'impianto.

I piazzali di movimentazione dei mezzi e le aree di carico, trasporto e stoccaggio (accumulo) degli inerti, mantenuti adeguatamente bagnati, saranno presidiate da irrigatori per l'abbattimento delle eventuali polveri generatosi (**EMISSIONI DIFFUSE 4, 5, 6a, 6b e 7**); tutta l'area ove si svolge l'attività è pavimentata.

L'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi avviene invece secondo le seguenti fasi:

- i rifiuti in ingresso sono sottoposti a pesatura e ad accettazione tramite controllo di qualità sia per evitare rifiuti indesiderati sia per verificarne le effettive caratteristiche qualitative, con espletamento delle procedure amministrative e di tracciabilità vigenti;
- i rifiuti accettati vengono stoccati in cumuli nell'area indicata precedentemente; tale area è opportunamente pavimentata tramite massetto in calcestruzzo RCK 30 XF2 (riferimento norme UNI EN 206-1:2001 e UNI 11104:2004) avente un'altezza di cm 25 circa e armatura con rete elettrosaldata diam. 5 maglia 20x20 e resa impermeabile mediante una pastina con spolvero di quarzo e cemento; lungo il perimetro una canaletta provvede al corretto convogliamento delle acque ivi decadenti;
- periodicamente, allorché si raggiungono i quantitativi massimi o entro il periodo massimo consentito nonché in funzione anche delle richieste di mercato, il rifiuto stoccato viene conferito, senza aver eseguito alcuna operazione di recupero o averne modificato le caratteristiche, presso impianti autorizzati al trattamento dello stesso.

Anche in questo caso i piazzali di movimentazione dei mezzi e l'area di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi sono mantenuti adeguatamente bagnati tramite presidio con irrigatori per l'abbattimento delle eventuali polveri generatosi (**EMISSIONI DIFFUSE 6b e 8**); tutta l'area ove si svolge l'attività è pavimentata.

#### 4. Allegato tecnico di riferimento e Ambito di applicazione.

*Allegato tecnico regionale di riferimento, cui si fa rinvio:*

Allegato n. 6 alla deliberazione di Giunta Regionale n. 196 del 22/06/2005 per Attività di betonaggio e/o produzione di conglomerati cementizi.

- Qualsiasi attività in cui vengano effettuate operazioni di produzione di prodotti in calcestruzzo.

**Tabella 1. Materie prime (Materie prime, materie prime seconde, rifiuti ecc.).**

*Dati dichiarati dalla ditta.*

Materie prime	Prodotto	Fase lavorativa associata	Già in uso	Q.tà [ton/anno]	Fraisi di rischio
Sabbia	Sabbia	Carico/scarico materie prime, dosaggio	no	25.000	nessuna
Ghiaia	Ghiaia		no	25.000	nessuna
Cemento comune + legante idraulico			no	25.000	R36/37/38/43
			no		R36/37/38/43
Acqua		Bagnatura inerti e piazzali	no	3.000	nessuna

Materie prime	Prodotto	Fase lavorativa associata	Già in uso	Q.tà [ton/anno]	Frasi di rischio
Rifiuti per messa in riserva	*	*	no	*	*

Nota (\*): La tipologia e i quantitativi di rifiuti utilizzati dalla ditta sono quelli descritti nella Sezione "RIFIUTI" del presente provvedimento.

Tutte le materie prime utilizzate sono esenti da amianto o altre sostanze pericolose o ritenute tali dalle normative vigenti.

### Modalità di stoccaggio di materie prime, prodotti, materiali

Modalità di stoccaggio di materie prime, prodotti, materiali

- il materiale inerte (sabbia e ghiaia) utilizzato per la produzione di calcestruzzo è stoccato dentro grandi tramogge ed eventualmente in un'apposita area del piazzale (accumulo), ed è costantemente mantenuto bagnato tramite un sistema di nebulizzazione;
- il cemento è stoccato in silos collegati ai rispettivi filtri di sfiato come precedentemente illustrato;
- gli additivi sono contenuti in cisternette collegate alle pompe di dosaggio;
- i rifiuti non pericolosi sono stoccati in cumulo su platea pavimentata dotata di adeguata segnalazione.

**Tabella 2. Fasi lavorative - Dati dichiarati dalla ditta.**

Fasi lavorative	Macchinari connessi	Già effettuata	E n.	Ed n.
<b>Betonaggio</b>				
Carico/scarico materie prime (inerti)	Pala gommata (nebulizzazione)	NO	/	Ed4
Cumuli di stoccaggio inerti	Pala gommata (nebulizzazione)	NO	/	Ed7
Trasferimento inerti al punto di carico	Nastro trasportatore di alimentazione inerti alla betoniera (nebulizzato)	NO	/	Ed5
Trasferimento cemento e additivi al dosatore	Coclee in tubazione chiusa	NO	/	/
Ingresso cemento e additivi nel dosatore	3 Silos cemento	NO	E1 E2	/
Trasferimento cemento e additivi al punto di carico	Coclea in tubazione chiusa	NO	/	/
Carico delle betoniere	Betoniera con depolveratore a tasche	NO	E3	/
Movimentazione mezzi su piazzale pavimentato	Mezzi d'opera vari (nebulizzazione piazzali)	NO	/	Ed6a Ed6b
Area stoccaggio inerti	Pala gommata (nebulizzazione)	NO	/	Ed7
<b>Messa in riserva rifiuti n.p.</b>				
Controllo accettabilità e scarico rifiuti non pericolosi	Pala gommata (nebulizzazione)	NO	/	Ed8
Messa in riserva rifiuti non pericolosi	Pala gommata (nebulizzazione)	NO	/	Ed8
Carico rifiuti non pericolosi per l'avvio a recupero	Pala gommata (nebulizzazione)	NO	/	Ed9

Fasi lavorative	Macchinari connessi	Già effettuata	E n.	Ed n.
Movimentazione mezzi su piazzale pavimentato	Mezzi d'opera vari (nebulizzazione piazzali)	NO	/	Ed6b

**Tabella 3. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.**

<b>Emissioni da betonaggio e/o produzione di conglomerati cementizi</b> <i>Dati dichiarati dalla ditta</i>	
<b>Emissione E1</b> – stoccaggio cemento e ceneri in n. 2 sili e ingresso cemento e additivi al dosatore (3)	
Portata max nominale 110 Nm <sup>3</sup> /h	Altezza camino 11,50 m da piano campagna
Diametro camino 360 mm	Temperatura ambiente
Impianto di abbattimento previsto/installato: D.MF.01 (depolveratore a secco di sfiato)	
<b>Emissione E2</b> – stoccaggio cemento e ceneri in n. 1 silos e ingresso cemento e additivi al dosatore (3)	
Portata max nominale 1.320 Nm <sup>3</sup> /h	Altezza camino 11,50 m da piano campagna
Diametro camino 1.060 mm	Temperatura ambiente
Impianto di abbattimento previsto/installato: D.MF.01 (depolveratore a secco di sfiato)	
<b>Emissione E3</b> – carico delle betoniere mediante tramoggia di carico	
Portata max nominale 6.300 Nm <sup>3</sup> /h	Altezza camino 2,5 m (7,4 m da piano campagna)
Sezione camino 25 mm	Temperatura ambiente
Impianto di abbattimento previsto/installato: D.MF.01 (depolveratore a secco a calze) su tramoggia provvisto di camino	
<i>Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare</i>	
Inquinante	Limite
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup> (1)
Silice libera cristallina	3 mg/Nm <sup>3</sup> (2)
Nel caso di mancato rispetto di uno o più limiti dovrà essere installato uno fra gli impianti di abbattimento indicato nel capitolo 5	
Note	
(1) Inteso come polveri totali	
(2) Inteso come silice libera cristallina compresa nel limite precedente	
(3) Relativamente ai sili di stoccaggio del materiale polverulento i limiti di emissione si considerano rispettati qualora siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, o comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.	

<b>Emissioni diffuse da betonaggio e/o produzione di conglomerati cementizi</b> <i>Dati dichiarati dalla ditta</i>
<b>Ed4:</b> carico materiali inerti in tramogge
Impianto di abbattimento previsto/installato: nebulizzatore ad acqua

<b>Ed5:</b> trasporto materiali inerti al doccione di carico della betoniera mediante nastro trasportatore Impianto di abbattimento previsto/installato: nebulizzatore ad acqua	
<b>Ed6a:</b> movimentazione materiale nel piazzale tramite autocarri Impianto di abbattimento previsto/installato: nebulizzatore ad acqua	
<b>Ed7:</b> stoccaggio materiali inerti Impianto di abbattimento previsto/installato: nebulizzatore ad acqua	
<b>Ed8:</b> scarico e messa in riserva rifiuti non pericolosi, previo controllo di accettabilità Impianto di abbattimento previsto/installato: nebulizzatore ad acqua	
<b>Ed9:</b> carico rifiuti non pericolosi per l'avvio a recupero Impianto di abbattimento previsto/installato nebulizzatore ad acqua	
<b>Ed6b:</b> movimentazione materiale nel piazzale tramite autocarri (zona messa in riserva rifiuti non pericolosi) Impianto di abbattimento previsto/installato: nebulizzatore ad acqua	
<b>Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare</b>	
Inquinante	limite
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Con riferimento alle emissioni diffuse, per la tipologia di impianto/attività svolta non è possibile effettuare rilievi analitici ed in presenza di un impianto di nebulizzazione/bagnatura si assume che i limiti siano rispettati (vedi quanto indicato al Capitolo 6, Paragrafo "Modalità e controllo delle emissioni")	

### 5. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla Tabella 3 "Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note", comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.

In particolare il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto;
- individuato fra quelli previsti dalla delibera della Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012 e rispettando le caratteristiche tecniche minime specificate nelle riportate nella delibera della Giunta Regionale stessa.

### 6. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.

L'organo comunale competente in qualità d'Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l'adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.

L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
  - Gli impianti di abbattimento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
    - Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
    - Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.
- Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.

- Il gestore dello stabilimento deve definire una opportuna procedura d'emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora non sia stata definita la procedura d'emergenza sopra indicata, non esistano impianti di abbattimento di riserva, si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore dovrà provvedere alla fermata dell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dandone comunicazione entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Criteria di manutenzione**

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare dovranno essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione di chi ha eseguito l'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

### **Messa in esercizio e a regime**

- In caso di stabilimento già in esercizio (rinnovo dell'autorizzazione, passaggio dalla procedura semplificata alla procedura ordinaria, aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281 del decreto legislativo n. 152/2006, stabilimento precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio e di messa a regime.
- In ogni caso l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio relativa alle **emissioni nuove/modificate** dello stabilimento, deve darne comunicazione alla Provincia di Brescia, al Comune ed all'ARPA. In tale comunicazione l'esercente può altresì indicare la data presunta di messa a regime, che comunque non può oltrepassare i 3 mesi dalla data di messa in esercizio indicata.
- Il termine massimo per la messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento è fissato in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio delle stesse. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine di 3 mesi, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime, che comunque non potrà essere superiore ad ulteriori 3 mesi (salvo maggior termine motivato da casi di forza maggiore, ecc.).

La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 60 giorni dalla data stessa alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Qualora nell'ambito della comunicazione di messa in esercizio sia stata indicata anche la data presunta di messa a regime, si ritiene valida tale indicazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di esecuzione del ciclo di campionamento di cui al paragrafo "Modalità e controllo delle emissioni", salvo nuova comunicazione indicante la data di effettiva messa a regime diversa da quella presunta, fermo restando l'obbligo di richiedere la proroga del termine di messa a regime, ai sensi del punto precedente, qualora si superi il termine di 3 mesi.
- Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. - decorrenti dalla data di messa a regime.
- Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
- Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto.

I relativi referti analitici:

- dovranno essere presentati, entro 60 gg. dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
- dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

### **Modalità e controllo delle emissioni.**

Con riferimento alle emissioni diffuse di materiale polverulento si assume che, in presenza di un impianto di nebulizzazione, i limiti siano rispettati.

Per le caratteristiche dell'impianto/attività non è possibile effettuare rilievi analitici.

***Fatto salvo quanto previsto al primo riquadro del precedente paragrafo "Messa in esercizio ed a regime"***, la ditta dovrà prevedere un ciclo di campionamento degli inquinanti per cui sono fissati limiti alle emissioni, il cui esito dovrà essere presentato alla Provincia, al Comune ed all'ARPA entro 90 giorni dall'emissione del presente atto. La relazione finale di accompagnamento delle analisi, oltre a quanto indicato nel paragrafo "Messa in esercizio e messa a regime", dovrà contenere:

- la dichiarazione, sottoscritta dal gestore per assunzione di responsabilità, che le portate di progetto dichiarate sono tali da consentire che le emissioni siano diluite solo in misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio;
- la dichiarazione che l'altezza dei camini risulti più alta di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri e che garantisca l'adeguata dispersione degli inquinanti, sulla base delle valutazioni tecniche da

svolgersi relativamente alle ricadute al suolo attese, rispetto ai valori limite di qualità dell'aria.

L'eventuale progetto di adeguamento della quota dei punti di emissione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla trasmissione della relazione finale.

- Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, sommata alla quota parte superiore dell'intervallo di incertezza, risulta inferiore al limite di emissione. Viceversa, la concentrazione media sarà considerata non conforme nel momento in cui, in seguito alla sottrazione della quota parte inferiore dell'incertezza, si ottiene un valore superiore al limite. Nel caso in cui la differenza tra valore misurato e valore limite risultasse, in valore assoluto, inferiore all'intervallo di incertezza (situazione di prossimità al limite), l'esercente è tenuto a ripetere il campionamento e l'analisi entro 20 giorni.
- Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza annuale, a partire dal primo ciclo di campionamento previsto e la relazione finale dovrà essere tenuta presso l'esercente a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.
- Qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, l'autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012).

La ditta dovrà:

- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo all'autorità competente, al Comune ed all'Arpa;
- comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
- a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'Arpa ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento.
- L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative dovrà essere comunicato dall'ARPA alla Provincia al fine dell'adozione degli atti di competenza.
- Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
- L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi o con scadenze temporali diverse relative al medesimo provvedimento autorizzativo, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.
- Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico - atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi - i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

### **Metodologia analitica**

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal decreto legislativo 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA – Dipartimento di Brescia.

Si ricorda in ogni caso che:

- l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
  - i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
  - dovranno essere ricercati esclusivamente gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;
  - i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;
  - i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
    - portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm<sup>3</sup>S/h od in Nm<sup>3</sup>T/h;
    - concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm<sup>3</sup>S od in mg/Nm<sup>3</sup>T;
    - temperatura dell'effluente in °C;
- nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

## **7. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.**

La ditta dichiara che non sono presenti impianti per la produzione di energia termica/elettrica.

## **8. Emissioni rumorose.**

Le emissioni acustiche derivanti dalle sorgenti sonore dello stabilimento dovranno rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale.

## **9. Sospensione dell'attività.**

Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006, intenda:

- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
- utilizzare lo stabilimento a carico ridotto o in maniera discontinua,

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'Arpa, secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia sul sito internet all'indirizzo [www.provincia.brescia.it/ufficioaria](http://www.provincia.brescia.it/ufficioaria) nella sezione "Interruzione analisi".

## **10. Prescrizioni particolari. Prescrizioni e modalità operative finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse.**

In relazione alle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, immagazzinamento, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti dovrà essere osservato quanto stabilito dalla Parte I Allegato V degli allegati alla Parte Quinta del Decreto legislativo n. 152/2006.

Per evitare la formazione di polveri, o comunque ridurre le quantità e gli effetti nocivi entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti, la ditta deve adottare, fatte salve le prescrizioni specifiche derivanti dalle leggi vigenti, idonei provvedimenti e cautele quali:

- ammodernamento ed adeguamento dei macchinari operanti nelle realtà estrattive, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento;
- umidificazione periodica dei piazzali e delle strade di cava, dei piazzali e delle strade di accesso, in special modo ove circolano i mezzi di carico e di trasporto;
- applicazione di nebulizzatori per l'abbattimento della polvere in frantoi, molini, nastri, vagli, tramogge, alimentatori ed altri punti critici degli impianti di lavorazione;
- mantenere una sufficiente umidità superficiale degli accumuli dei materiali depositati in mucchio;
- formazione di schermature vegetali.

Con riferimento alle emissioni di polveri nella produzione, manipolazione, lavorazione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di materiali polverulenti la ditta dovrà attenersi a quanto segue:

a) Manipolazione e trattamento di sostanze polverulente:

- Le macchine, gli apparecchi e le altre attrezzature, usate per la preparazione o produzione (ad es. frantumazione, cernita, vagliatura, miscelazione, riscaldamento, raffreddamento, pellettizzazione, bricchettazione) di sostanze polverulente devono essere (ove possibile dal punto di vista tecnico ed impiantistico) incapsulate.
- In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione, potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua. Gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.
- Il sistema adottato per il contenimento delle emissioni polverulente (gruppo filtrante o gruppo di nebulizzatori), dovrà in ogni caso garantire un contenimento adeguato della polverosità.

b) Trasporto, carico e scarico delle sostanze polverulente:

- Per il trasporto di sostanze polverulente devono essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. Se non è possibile l'incapsulamento, o è possibile realizzarlo solo parzialmente, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm.
- Eventuali punti di discontinuità tra i nastri trasportatori devono essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
- L'altezza di caduta dei materiali deve essere mantenuta adeguata, possibilmente in modo automatico. Nei tubi di scarico deve essere mantenuto quanto più bassa possibile la velocità di uscita del materiale trasportato, ad es. mediante deflettori oscillanti. Qualora ciò non sia possibile, dovranno essere previsti sistemi alternativi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
- Le strade ed i piazzali devono essere realizzati in modo tale da non dare accumulo e sollevamento di polveri a seguito di passaggi di veicoli o alla presenza d'eventi meteorologici sfavorevoli (ad esempio: umidificazione costante, asfaltatura o altri tipi di pavimentazione).
- Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento.

c) Operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti:

- Per il magazzinaggio di materiali polverulenti, al fine di minimizzare la polverosità ambientale, sono generalmente impiegati i seguenti sistemi:

- Stoccaggio in silos;
- Copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
- Copertura della superficie, ad es. con stuoie;
- Manti erbosi;
- Costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
- Provvedere a mantenere costantemente una sufficiente umidità superficiale.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

*Il Responsabile del Procedimento: dott. Pierangelo Barossi*


*Il Tecnico Istruttore: ing. Lucia Falappi*



Sarezzo 23 marzo 2015

**COMUNE DI SAREZZO**  
Protocollo Generale

n° 0005799/2015 del 23/03/2015  
Class. 06 08  
Mit: Uff. SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ



Spett. le  
**Eurobeton S.r.l.**  
Via Antonini, 167/C  
25068 Sarezzo (BS)  
eurobetonsrl@legalmail.it

**Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi gestita dalla ditta EUROBETON S.R.L. presso l'insediamento in Comune di Sarezzo via Antonini, 167/C.**

## **IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Vista la richiesta di autorizzazione unica ambientale presentata in data 12 febbraio 2014 prot. 3434/SUAP, dal sig. Cominardi Davide nato a Brescia il 27 marzo 1969, Codice Fiscale CMNDVD69C27B157U, in qualità di legale rappresentante della ditta "**EUROBETON S.R.L.**", C.F. 01959810985, con sede legale in Comune di Sarezzo, via Antonini 167/C, per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'insediamento sito in Comune di Sarezzo, via Antonini 167/C, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

visto il D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160, recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni "Norme in materia ambientale";

visti gli atti e le normative vigenti in materia di emissioni in atmosfera;

visti gli atti e le normative vigenti in materia di gestione rifiuti;

### **SUAP**



visti i pareri favorevoli dei soggetti competenti;

visto l'atto dirigenziale n. 1582/2015 del 05/03/2015 "rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) relativa all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolta in Comune di Sarezzo, via Antonini 167/C - dalla ditta Eurobeton S.r.l., avente sede legale in Comune di Sarezzo, via Antonini 167/C" a firma del direttore dott. Giovanmario Tognazzi, trasmesso dalla Provincia di Brescia, autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), in data 09/03/2015 protocollo n. 4783/2015,

### **ADOPTA**

**l'autorizzazione unica ambientale (AUA)** richiesta dal sig. Cominardi Davide nato a Brescia il 27 marzo 1969, Codice Fiscale CMNDVD69C27B157U, in qualità di legale rappresentante della ditta "**EUROBETON S.R.L.**", C.F. 01959810985, per l'esercizio dell'impianto ubicato in Comune di Sarezzo, via Antonini 167/C, con l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni previste nell'atto dirigenziale Provincia di Brescia n. 1582/2015 del 05/03/2015 e relativi allegati, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni "Norme in materia ambientale", dal D.M. 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali, presenti e future.

Si specifica che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo quanto previsto nell'allegato dell'atto dirigenziale Provincia di Brescia n. 1582/2015 del 05/03/2015 "AUA - Emissioni in atmosfera";
- comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare la comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998, secondo quanto previsto nell'allegato dell'atto dirigenziale Provincia di Brescia n. 1582/2015 del 05/03/2015 denominato "AUA - Recupero rifiuti";

Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data del rilascio della presente autorizzazione.

La presente AUA viene rilasciata prescrivendo l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni espresse nell'atto dirigenziale Provincia di Brescia n. 1582/2015 del 05/03/2015 e relativi allegati, in particolare dell'obbligo di prestare, entro 90 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento, una garanzia finanziaria a favore della Provincia di Brescia, secondo le modalità previste dalla D.G.P. n. 50 R.V. del 24/02/2004.

Del presente provvedimento sarà data informazione attraverso pubblicazione dell'elenco dei provvedimenti dello Sportello Unico Attività Produttive, pubblicato periodicamente all'Albo Pretorio di Sarezzo, inserito nel sito ufficiale del Comune di Sarezzo all'indirizzo [www.comune.sarezzo.bs.it](http://www.comune.sarezzo.bs.it).

**SUAP**



**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA  
RESPOSANBILE S.U.A.P.**



Arch. Alessandro Anelotti

**Allegati:**

- atto dirigenziale n. 1582/2015 del 05/03/2015 "rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) relativa all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolta in Comune di Sarezzo, via Antonini 167/C - dalla ditta Eurobeton S.r.l., avente sede legale in Comune di Sarezzo, via Antonini 167/C" a firma del direttore dott. Giovanmaria Tognazzi e relativi allegati;
- allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 50 R.V. in data 24 febbraio 2004 "Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di garanzia finanziaria mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa a carico dei soggetti autorizzati dalla Provincia alla realizzazione di un impianto e/o all'esercizio delle operazioni di gestione di rifiuti."

I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196. I dati vengono archiviati e trattati nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso l'ente competente. Il presente atto non è immediatamente impugnabile con ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.

INFORMAZIONI UTILI	
<b>AREA TECNICA</b> Responsabile di Area: Arch. Alessandro ANELOTI	<b>SERVIZIO: S.U.A.P.</b> Coordinatore: Rag. Diego ZUBANI
<b>Contatti</b>	Email ufficio: <a href="mailto:zubani.diego@comune.sarezzo.bs.it">zubani.diego@comune.sarezzo.bs.it</a> PEC: <a href="mailto:protocollosarezzo@cert.legalmail.it">protocollosarezzo@cert.legalmail.it</a>  N. telefono: <b>0308936206</b>
<b>Orari di apertura al pubblico</b>	Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 10.00 alle 12.45 - dalle 17.00 alle 18.15; martedì: dalle 10.00 alle 12.45; giovedì: dalle 9.30 alle 12.45.
<b>Termine previsto per la conclusione del procedimento</b>	60 gg. Il tempo effettivamente impiegato per la conclusione della pratica può essere monitorato attraverso il sito web del comune nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Dati ulteriori inserendo il numero di protocollo seguito dall'anno (es 1111/2013) e seguendo le istruzioni ivi contenute
<b>Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di ritardo nell'emanazione del provvedimento</b>	Segretario Generale, dott.ssa Laura Cortesi Email per le eventuali segnalazioni: <a href="mailto:attivitasostitutiva@comune.sarezzo.bs.it">attivitasostitutiva@comune.sarezzo.bs.it</a>

**SUAP**

**EUROBETON SRL**



SPETT.LE  
PROVINCIA DI BRESCIA  
SETTORE AMBIENTE  
Ufficio Rifiuti  
Via Milano n.13  
25126 Brescia (Bs)

p/c

COFACE  
Via Aldo Moro n.13  
25124 Brescia (Bs)

Brescia, 18/03/2015

OGGETTO: EUROBETON SRL – Autorizzazione n. 1582 del 05/03/2015 per l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l’esercizio dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi presso l’insediamento in comune di Sarezzo Via Antonini 167/c.

In relazione a quanto previsto al punto 3 del provvedimento autorizzativo, stante il rifiuto generalizzato da parte di tutte le Compagnie Assicuratrici al rilascio di fidejussioni aventi la durata prevista dal provvedimento autorizzativo stesso, la scrivente propone ed allega la polizza fidejussoria n 2076872 emessa in data 18/03/2015 dalla Compagnie Francaise d’Assurance Pour le Commerce Exterior S.A., valida fino al 05/03/2021, impegnandosi sin d’ora a consegnare a codesta Spett.le Provincia, entro il 05/02/2020, idonea appendice di rinnovo o nuova polizza a copertura del residuo periodo di vigenza dell’autorizzazione.

Rimaniamo in attesa di urgente riscontro di accettazione per quanto sopra, al fine di poter rendere operativa l’autorizzazione in oggetto.

Con Osservanza.

FIRMA PER RICEVUTA:

**EUROBETON SRL**  
**EUROBETON SRL**  
Sede legale: Via A. Antonini, 167/C - 25068 Sarezzo (Bs)  
Tel. 030.800182 - Fax 030.8905090 eurobeton97@alice.it  
Partita IVA/C.F. 01959810985 - Cap. Soc. € 100.000,00  
Reg. Imprese di Brescia n. 01959810985 - P.IVA n. 0355010985

Sede legale: 25068 SAREZZO (BS) – Via Antonini, 167/C Tel. 030/800182 Fax 030/8905090  
Sede operativa: 25050 PADERNO FRANCIACORTA (BS) – Loc. Boscostella – Tel. 030/6857461  
Sede operativa: 25068 SAREZZO (BS) – Via Antonini, 167/C - Tel. 030/800182  
Partita IVA/C.F. 01959810985 – Reg. Imprese di Brescia n. 01959810985  
REA N. 395811 – Cap. Sociale € 100.000,00